

Imposta di bollo di € 112,00 assolta in data 15/02/2018 mediante versamento con modello F23

COMUNE DI VIMODRONE
Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO DISCIPLINANTE LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE “FULL SERVICE” DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO ALL’APERTO IN P.ZZA UNITA’ D’ITALIA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNI 2017/2018 2018/2019 2019/2020 – CIG 7272738541

Premesso che:

- a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- b) In esecuzione della determinazione a contrattare registro generale n. 683 del 10/11/2017 il Comune ha attivato una procedura con il sistema telematico messo a disposizione della Regione Lombardia denominato piattaforma SINTEL per richiedere di formulare offerta per la realizzazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto mediante concessione nella forma del “full service” per l’installazione e gestione della stessa per un periodo di anni 3 (tre) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) Con determinazione registro generale n. 766 del 28/11/2017 il servizio di che trattasi è stato affidato all’Impresa Trebino Marco di Segrate (MI);
- d) L’affidatario (di seguito denominato Concessionario) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di affidamento è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Concessionario, con esito positivo.
- e) in ottemperanza all’articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il RUP deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- f) Il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente contratto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;
- g) Ai sensi dell’articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000,00;
- h) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l’assenza di incompatibilità con il Concessionario;
- i) Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;
- j) Il Concessionario, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il **COMUNE DI VIMODRONE**, con sede legale in Vimodrone (MI), Via C. Battisti 54/56, C.F. e P.IVA 07430220157, rappresentato ai fini del presente contratto dal Dott. Roberto Panigatti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo comunale, il quale interviene al presente contratto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore

Servizi alla Persona, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 16/2014, prorogato con decreto sindacale n. 19/2015, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

CONCEDE

All'impresa **TREBINO MARCO**, con sede legale in Segrate, Via [REDACTED] C.F. [REDACTED] P.IVA 04297260962, rappresenta ai fini del presente contratto dal Sig. Trebino Marco, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Marco Trebino, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, che dichiara di accettare, la concessione del servizio di installazione e gestione di una pista da pattinaggio su ghiaccio all'aperto da installarsi in Piazza Unità d'Italia per anni 3 (tre) in occasione delle festività natalizie (orientativamente da dicembre a gennaio) anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, secondo le condizioni e modalità esposte qui si seguito che regolamentano i rapporti accessivi alla concessione:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono il fondamento della determinazione della volontà delle parti a sottoscrivere la presente contratto.

Sono specificatamente richiamati nel presente contratto: la lettera di invito e allegati; offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara e relativo quadro di budget.

Art. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente contratto l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione "full service" della pista di pattinaggio su ghiaccio all'aperto da posizionarsi presso la piazza Unità d'Italia in Vimodrone affidata all'impresa TREBINO MARCO d'ora in avanti denominata "Concessionario".

Il Concessionario deve allestire la pista di pattinaggio in area appositamente già individuata, adottando nel posizionamento e nella manutenzione della stessa tutte le precauzioni e tutti i sistemi idonei ad evitare il danneggiamento del fondo presso cui viene posata. La pista e relativi accessori deve essere costituita almeno dai seguenti elementi:

- a) n. 1 pista di ghiaccio mobile di dimensioni minime mt. 20 x 10 (nelle dimensioni indicate non sono compresi gli impianti e il gruppo refrigerante);
- b) balaustre in legno trattato antischioggia a delimitazione di tutto il perimetro della pista, con una altezza minima di 120 cm;
- c) gruppo frigo/refrigeratore d'acqua, assorbimento massimo di corrente 30 KW, silenzioso, garantito e certificato a norma CE posto in area appositamente delimitata;
- d) pattini da ghiaccio per il noleggio dal n. 26 al n. 46, numero minimo 90 paia;
- e) predisposizione di struttura/e fissa/e (box in materiale ligneo tipo casette) per la biglietteria e noleggio/rimessaggio pattini;
- f) panchette per cambio pattini con idonea superficie di calpestio;
- g) pinguini e/o gnomi come ausilio ai bambini per imparare a pattinare minimo 5 pezzi;
- h) isolamento termico e tessuto non tessuto da posizionare sulla base dell'impianto nella misura dovuta con relativo rimessaggio finale;
- i) impianto di illuminazione e di amplificazione sonora;
- j) la consegna di pattini e il rimessaggio dei materiali;
- k) pedana per livellamento suolo se necessaria.

Lo spazio dove deve essere posizionata la pista è concesso in uso dello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo del Comune di eseguire ulteriori opere fatte salve quelle indicate espressamente a carico del Comune nel presente contratto.

Il Concessionario dichiara di avere attentamente visitato tutti gli spazi oggetto della concessione, dichiara di avere perfetta conoscenza del suo stato materiale e giuridico, dichiara di trovarli idonei per l'installazione e la gestione della pista, accessibili, immuni da vizi e come tale si obbliga a riconsegnarli al termine della concessione, accettando di riceverli in uso nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.

Il Concessionario ai sensi degli articoli 1578 e 1579 del c.c. esonera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi vizio dovessero avere gli spazi di cui sopra.

Art. 3) DURATA

La concessione ha la durata di anni 3 (tre), ciascun anno in corrispondenza del periodo natalizio, indicativamente dal primo week end del mese di Dicembre al primo week end dell'Epifania.

Tale periodo è da considerarsi il **periodo minimo di funzionamento**. E' facoltà per il Comune estendere ogni anno la concessione anche in periodo successivo, fino all'ultimo week end di Gennaio di ogni anno. In tal caso il prezzo erogato dal Comune per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario **resterà invariato** come di seguito definito.

Art. 4) TEMPISTICA PER L'INSTALLAZIONE DELLA PISTA

I tempi di montaggio e smontaggio della pista sono stabiliti max in 5 giorni precedenti alla data di apertura dell'impianto e max 5 giorni successivi alla chiusura (compresa la rimozione e smaltimento di tutto il ghiaccio che resta a carico del Concessionario).

Art. 5) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve garantire, oltre al montaggio e smontaggio della pista, anche la realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico necessari per l'allestimento ed il funzionamento della stessa e delle strutture fisse collegate. Detti impianti dovranno essere realizzati da tecnici specializzati e dovranno essere regolarmente certificati, in conformità alla normativa vigente.

L'impianto elettrico deve prevedere la predisposizione di idonee protezioni (canalette omologate) per il passaggio di pedoni o carrozzine/passeggini.

Nella zona di accesso/deflusso dalla pista e nell'area di cambio dei pattini dovrà esser posta una pavimentazione/protezione lignea o in altro materiale idoneo al fine di facilitare la movimentazione degli utenti con i pattini.

La pista di ghiaccio e le strutture a corredo, dovranno essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale.

Il Concessionario deve inoltre provvedere, ogni anno e a proprie spese, alla rimozione temporanea e alla successiva ricollocazione (entro 15 gg. max dal termine della manifestazione) di n.1 lampioncino posto nell'area di posizionamento della pista.

Il corretto funzionamento e la gestione tecnica ed organizzativa della pista deve comprendere le seguenti attività:

- a) mantenimento della pista da ghiaccio;
- b) manutenzione ordinaria della stessa;
- c) gestione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (es. di illuminazione, di amplificazione sonora, di refrigerazione, ecc..);
- d) distribuzione dei pattini con relativa gestione della cassa per la vendita dei biglietti;
- e) sbagliettamento.

Il Concessionario in particolare deve svolgere le seguenti attività necessarie alla conduzione ed alla manutenzione della struttura:

- a) preparazione della pista da ghiaccio, ordinaria manutenzione e organizzazione logistica degli spazi in base alle esigenze di servizio;
- b) garantire una adeguata illuminazione della pista del pattinaggio anche durante le ore di chiusura della stessa;
- c) apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo;
- d) pulizia e riordino della pista, delle aree adiacenti alla stessa;
- e) manutenzione ordinaria delle strutture, impianti, attrezzature e recinzioni oggetto del servizio;

- f) gestione ordinaria dell'impianto di raffreddamento, produzione del ghiaccio e manutenzione della stessa;
- g) controllo dell'utenza in pista con particolare attenzione per i più piccoli
- h) adottare tutte le precauzioni e tutti i sistemi idonei, nel posizionamento e nella manutenzione della pista, atti a non creare danni alla pavimentazione della piazza, tenuto conto che la pavimentazione della piazza è di materiale lapideo (porfido, luserna e marmo);
- i) adottare tutte le misure atte a garantire la messa in piano della struttura/e (dato che la piazza presenta dei dislivelli);
- j) adottare tutte le precauzioni e tutti i sistemi idonei, durante le operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della pista e delle strutture accessorie atti a non creare danni all'arredo urbano ivi presente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: panchine, lampioni ornamentali pubblica illuminazione, cestini porta rifiuti, sedute fontana, aiuole verdi, etc.);
- k) tenere pulita ed in ordine l'area circostante la pista di pattinaggio, adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo mettendo a disposizioni dei raccoglitori per i rifiuti.

Sono comunque a carico del Concessionario:

- aa) il costo di noleggio pista (accessoriata);
- bb) i costi di tutte le operazioni di facchinaggio;
- cc) i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e di consumo di acqua necessaria per il funzionamento dell'impianto nonché il costo per illuminazione adeguata della pista anche durante le ore di chiusura della pista;
- dd) i costi del personale addetto alla gestione e custodia della struttura;
- ee) i costi del personale addetto alle operazioni di carico e scarico nonché di montaggio;
- ff) i costi relativi ai mezzi, attrezzature e materiale necessario per la realizzazione di quanto richiesto con il presente contratto;
- gg) i costi di posizionamento transenne e/o segnaletica forniti dal Comune;
- hh) i costi di sicurezza;
- ii) i costi relativi alla cauzione da corrispondere al Comune, alla polizza assicurativa di RCT;
- jj) il pagamento della Tosap relativa alla casetta ad uso biglietteria, area noleggio/rimessaggio pattini, roulotte/camper e della Tari secondo il vigente regolamento comunale. Il regolamento comunale prevede un abbattimento dell'80% della Tosap per manifestazioni sportive e culturali e la TARI è relativa alle sole strutture diverse dalla pista da pattinaggio, es. struttura per il noleggio dei pattini.
- kk) i costi di eventuale SIAE per la musica di sottofondo e/o se il pagamento SIAE è richiesto ai fini dello sbagliettamento;
- ll) tutti i titoli di legittimazione ai sensi del T.U.L.P.S. art. 68 e 80 e il rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle recenti disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza: la concessione dovrà essere gestita avendo riguardo agli aspetti di **safety** (intendendo i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolinità delle persone) e di **security** (intendendo i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative);
- mm) ogni altro costo di gestione e manutenzione relativo all'impianto.

Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la concessione di che trattasi. Il Concessionario si impegna a manutenere la pista di ghiaccio e ad effettuare le attività ed erogare i servizi in conformità a quanto stabilito nel presente contratto e nella proposta formulata in sede di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessari per la prestazione delle attività dedotte nella concessione di che trattasi, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
- b) garantire la disponibilità della pista di ghiaccio secondo gli standard disciplinati nel presente contratto e nella proposta formulata in sede di gara;
- c) forniture per tutta la durata della concessione le attività e i servizi di cui al presente contratto e alla proposta formulata in sede di gara;
- d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e la polizza assicurativa di cui oltre nel prosieguo del presente contratto;
- e) svolgere tutte le attività dedotte nella concessione di che trattasi con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- f) rispettare i tempi previsti nel presente contratto, e nella proposta formulata in sede di gara;

g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Comune, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Le attività dedotte nella concessione devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Concessionario si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e a prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi. Il concessionario si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. A tal fine il Concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento relativo alla categoria nonché alla località in cui si svolgono i servizi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel presente contratto e nella proposta formula in sede di gara.

Il Concessionario non potrà eccepire, nel corso della gestione, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

Per forza maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto o imprevedibile che la parte che lo invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Comune, il o il concessionario; guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, epidemie e contagi; indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Comune, al concessionario o a terzi affidatari di prestazioni oggetto del presente contratto; impossibilità per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento; ritrovamento di reperti archeologici; atti o fatti posti in essere da terzi.

Il Concessionario si impegna a:

- fornire al Comune, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente contratto e della proposta formulata in sede di gara e rendere disponibili tali documenti on line;
- trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;
- partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- informare tempestivamente il Comune in relazione a: ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi e/o delle attività, sia indisponibilità, anche parziale, della pista di ghiaccio o dei Servizi e/o attività;
- la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della concessione e del presente contratto;
- le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto e dalla proposta formulata in sede di gara;
- inviare le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune;
- tenere indenne il Comune da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto per cause imputabili al Concessionario;

- mantenere i requisiti necessari per l'assunzione della concessione di che trattasi. A tal fine il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Concessionario dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). Il Concessionario dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. Il Concessionario si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte del Concessionario, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Concessionario non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei servizi oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Concessionario ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. Il Concessionario che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso del Concessionario stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel presente atto e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 6) ORARI FUNZIONAMENTO DELLA PISTA

La pista di pattinaggio deve essere aperta al pubblico tutti i giorni almeno con i seguenti orari minimi di funzionamento:

- o dal 07/12/2017 fino al 08/01/2018 ed eventualmente, dopo il 08/01/2017:
 - dalle 15.00 alle 19.00
 - sabato domenica e festivi compresi dalle 10.00 alle 22.00
- o dal 22/12/2016 al 07/01/2017, tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.
- o Giornate particolari:
 - 24 Dicembre chiusura ore 20.00
 - 25 Dicembre e 1 Gennaio apertura ore 14.00
 - 31 Dicembre chiusura ore 02.00

Il concessionario può, a sua discrezione, effettuare un'ora di pausa chiudendo la pista all'utenza, indicativamente tra le 13.00 e le 14.00 e la sera tra le 19.00 e le 20.00.

Il piano degli orari potrà subire variazioni in base alle esigenze riscontrate e previo accordo con il Comune.

Dovrà essere rispettato il seguente criterio generali di comportamento: utilizzo di impianti sonori e di amplificazione solo nelle fasce orarie 10.30 – 13.00 e 16.00 - 23.00 nel rispetto dei limiti di accettabilità di rumore previsto dai piani di zonizzazione acustica comunale;

Orari e tariffe debbono essere chiaramente esposte e visibili in biglietteria.

Il numero massimo di utenti che potranno accedere alla pista per ciascun turno, non potrà eccedere il numero massimo possibile nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 7) TARIFFE APPLICABILI ALL'UTENZA

Per l'applicazione delle tariffe di ingresso il Concessionario procederà con le modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia applicabile alla tipologia di iniziativa posta in essere.

Le tariffe **massime** applicabili all'utenza sono le seguenti:

- Tariffa di permanenza in pista minima h. 1,0: **euro 5,00 comprensiva di ingresso e noleggio pattini**; in caso di accesso con pattini proprio il costo del biglietto rimane invariato pari ad euro 5,00
- Tariffa noleggio pinguini tutor per gli utenti h. 1,0: **euro 2,00**

La permanenza minima garantita a fronte del costo corrisposto dall'utente è di h. 1,00 ma può essere libera e illimitata nell'arco delle ore di apertura giornaliere, qualora la pista non fosse al completo rispetto al numero massimo di utenti che il gestore stabilirà sulla base delle norme vigenti in materia e della sicurezza generale degli utenti.

Il Concessionario non può chiedere tariffe superiori a quelle sopra indicate.

L'intiroto dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso è incamerato interamente dal Concessionario del servizio al fine di assicurare al Concessionario il perseguitamento dell'equilibrio economico connesso alla gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Il Concessionario può realizzare iniziative a beneficio ed in collaborazione con le scuole e/o le associazioni del territorio previa autorizzazione da parte degli uffici comunali e degli organi scolastici competenti **come offerte in sede di gara.**

Il Concessionario al fine di sfruttare e valorizzare economicamente l'impianto potrà organizzare iniziative legate alla promozione e diffusione dello sport previa specifica autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune come offerte in sede di gara.

Art. 8) CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il quadro di budget posto a base di gara, la proposta economica formulata in sede di gara con relativo quadro di budget riformulato dal Concessionario, la durata della concessione comprensiva dell'estensione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario della concessione.

Per le obbligazioni assunte con la concessione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente la gestione della pista di ghiaccio secondo quanto previsto nel presente contratto e nella proposta formulata in sede di gara. Il Comune impone al Concessionario di applicare uno specifico regime tariffario, così come sopra indicato e/o contenuto nella proposta formulata in sede di gara. A fronte di ciò, per garantire l'equilibrio economico e finanziario è previsto che il Comune eroghi un prezzo al concessionario nella misura di euro 47.520,00 (quarantasettemilacinquecentoventi/00) oltre IVA, per il triennio 2017/2020 pari ad euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) oltre IVA annui.

Detto prezzo sarà corrisposto posticipatamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Concessionario, che potrà essere formulata nel modo seguente:

Per l'anno 2017:

- euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA al momento della sottoscrizione del contratto;
- euro 10.890,00 (diecimilaottocentonovanta/00) oltre IVA al termine del servizio;

Per gli anni successivi al primo:

- euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA al momento del posizionamento della pista;
- euro 10.890,00 (diecimilaottocentonovanta/00) oltre IVA al termine del servizio;
e i pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ed a norma del Decreto Legislativo n. 192/2012, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In ogni caso alla corresponsione del prezzo e delle rate dello stesso si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni dedotte nella concessione. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione è il responsabile del procedimento. La fattura dovrà essere intestata al Comune e spedita per la liquidazione al Comune stesso. L'importo della fattura verrà pagato dal Comune a spese del concessionario previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione all'ufficio protocollo delle stessa e comunque previa acquisizione della documentazione di cui sopra, sul conto corrente n. 21020 intestato al Concessionario presso l'istituto [REDACTED] codice IBAN: [REDACTED]

Il Concessionario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi dei flussi finanziari.

In caso di ottenimento da parte del Comune, del DURC o documento equipollente che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione della concessione, il Comune tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC o documentazione equipollente è disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano di budget posto a base di gara, così come modificato eventualmente in sede di gara, qualora si riscontri un'alterazione dei valori ivi indicati di almeno una percentuale del 5 (cinque) per cento e allorquando le variazioni di detti valori siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- gli eventi di forza maggiore indicati nel presente contratto;
- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di gestione economica e/o funzionale della pista del ghiaccio, nonché di gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del quadro di budget dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune così come previsto nel presente contratto.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, al fine di avviare la procedura di revisione, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Comune con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di una relazione esplicativa, che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione, di una relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti, di una "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

La revisione per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione, si applica quanto previsto oltre nel presente contratto in merito al recesso.

Art. 9) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni

siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. Il Concessionario ha comunicato al Comune, i dati afferenti al Conto Bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul conto corrente del Concessionario. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, il Concessionario in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'operatore medesimo riportando il CIG dalla stessa comunicata e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 10) OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune garantirà al Concessionario:

- a. la messa a disposizione dell'area ove posare la pista da pattinaggio e di spazi adiacenti;
- b. la corresponsione del corrispettivo come determinato al precedente art. 8;
- c. la pubblicità dell'iniziativa mediante distribuzione di volantini nelle scuole, sul sito del Comune e sui social.

Art. 11) RENDICONTAZIONE

Al termine di ogni annualità, entro 20 (venti) giorni decorrenti dallo smontaggio dell'installazione, al fine di consentire al Comune di Vimodrone di avere dati certi sullo svolgimento del servizio, sulle tipologie degli utenti e sul gradimento dei servizi, il Concessionario dovrà presentare un rendiconto al Comune sull'andamento del servizio. Dovrà fornire in particolare i dati di affluenza, il numero complessivo degli ingressi venduti, relazionare su problemi eventualmente emersi durante la gestione dell'impianto e ogni altra informazione ritenuta utile in tal senso.

Art. 12) CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva determinata base all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione del valore complessivo della concessione nei 3 (tre) anni determinato in Euro 81.000,00 (ottantunomila/00).

Tale cauzione è stata prestata mediante polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.A. / Agenzia di Segrate n. 00A0709112 e suo allegato di precisazione n. 1, dell'importo di Euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata della concessione e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Tale cauzione presenta le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore economico ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- ha copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

Il Comune ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Comune ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi espressamente previsti nel presente contratto afferenti alle modalità ed esecuzione delle attività oggetto del contratto, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed inadempienze contributive e retributive, ai danni e responsabilità civile e polizza assicurativa, alle condizioni particolari di risoluzione del presente contratto, alle penali, alla risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 13) RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Concessionario assume su di se tutti i rischi inerenti connessi e conseguenti il presente contratto e ad esso competono integralmente, le relative responsabilità. A tal fine il Concessionario garantisce che tutte le strutture installate saranno sottoposte a proprie cura e spese a regolari controlli e atti al regolare funzionamento delle stesse.

In ragione di ciò solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi per qualunque danno a persone o cose.

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal presente contratto e dalla proposta formulata in sede di gara. Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel presente contratto e nella proposta formulata in sede di gara sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione della pista di ghiaccio ed impianti correlati nonché e delle attività connesse.

In ogni caso il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione della concessione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Nello svolgimento delle attività e/o servizi il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza e risoluzione del contratto, ad osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

Nello svolgimento delle predette attività e/o servizi il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constatare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità del Comune alle medesime. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione all'attività e/o servizi dedotti nel presente contratto, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune a da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso con le modalità di cui al presente contratto e all'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile

e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

A tal fine la Società ha dimostrato l'esistenza di una di una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, n. 365029722776 in essere con la compagnia Assicuratrice Milanese S.p.A., seppur con un massimale inferiore a quello richiesto in sede di gara.

Il RUP ha comunque accettato tale polizza per la prima annualità, dati i tempi ristretti, chiedendo al Concessionario di impegnarsi per le successive annualità ad elevare il massimale per ogni sinistro ad Euro 1.000.000,00.

Il Concessionario, consapevole che l'eventuale mancato rispetto di quanto sopra comporterà una risoluzione contrattuale, si impegna, con il presente contratto, ad elevare il massimale ad Euro 1.000.000,00, così come da separata dichiarazione agli atti.

Il Concessionario assicurato si impegna a rinnovare la polizza fino alla conclusione della concessione.

In caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui il Concessionario è obbligato ad attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi danneggiati che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso verificherà attraverso il RUP (responsabile unico del procedimento) o il DEC (direttore dell'esecuzione) l'accertamento dei fatti relativamente agli eventi denunciati;

b) nel caso in cui, all'esito del suddetto accertamento, si dovesse evincere una responsabilità in capo al Concessionario rispetto agli eventi denunciati, si procederà a trasmettere una formale comunicazione affinché lo stesso provveda all'apertura del sinistro sulla polizza assicurativa di RCT/O prestata e ne fornisca gli estremi identificativi al Comune. E' facoltà del Concessionario gestire al di fuori dell'operatività della predetta polizza assicurativa la denuncia di sinistro; in tal caso è fatto obbligo al Concessionario comunicare al Comune la modalità di gestione della richiesta di risarcimento danni trasmessa ed i presupposti di fatto e diritto ad essa connessi.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte del Concessionario costituisce un obbligo contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali del Concessionario, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso del contratto. Il Concessionario è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Art. 14) PERSONALE

Il Concessionario si avvale nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente contratto di proprio personale nei cui confronti ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro. Il Concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc., e a quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi vincolo di lavoro subordinato ex art. 2222 c. c. per qualsiasi rapporto di lavoro o prestazione d'opera posti in essere tra la concessionaria e terzi.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

I predetti obblighi vincolano il Concessionario anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso.

Il Concessionario è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando il Comune esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi al fine di constatare le modalità e la correttezza della gestione.

Art. 15) REFERENTE

Il Concessionario nomina responsabile referente della gestione nei rapporti con il Comune il Sig. Trebino Marco cell. n. [REDACTED]

Art. 16) CONTROLLI E PENALITÀ

Il Comune, avvalendosi di proprio personale ha la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso l'impianto per verificare la correttezza della gestione, la qualità dell'intervento reso.

Qualora si riscontrassero irregolarità nella conduzione della concessione, fatti salvi i casi in cui queste irregolarità costituiscono motivi di decadenza e risoluzione della concessione per i quali si applicherà la disciplina prevista dall'apposito punto del presente contratto, il Comune potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nel contratto. Sono notificati al Concessionario tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della concessione e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà al concessionario una penale pari all'1 (uno) per mille del prezzo a carico del Comune di cui oltre. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora il Concessionario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 24 (ventiquattro) ore dall'emissione della nota di rilievo si procede al recupero della penalità da parte del Comune o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o prelevandola dal deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei maggiori danni oltre all'incameramento della cauzione. Il Comune potrà applicare al Concessionario le penali fino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento del valore del presente contratto, oltre a detto valore il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, salvo il risarcimento e l'esecuzione in danno.

Art. 17) RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO

In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune mediante inoltro di raccomandata A/R potrà assegnare al Concessionario stesso ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'adempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune dispone la decadenza della concessione e la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno conseguente. Il Comune si riserva il diritto di pronunciare la risoluzione del presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore della concessione di cui al presente contratto. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario.

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 108, 109 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempire ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato non inferiore a 15 (quindici) giorni. La diffida ad adempire dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica [REDACTED] del Concessionario o, in alternativa, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Trebino Marco, [REDACTED] La suddetta facoltà potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento della soglia massima per le penali così come previsto sopra nel presente contratto;
- b) gravi violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto e/o nell'offerta presentata in sede di gara che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità della pista di pattinaggio ovvero per la mancata erogazione dei Servizi e/o attività, secondo quanto previsto nel presente contratto;
- c) la mancata attivazione della cauzione e/o copertura assicurativa di cui al presente contratto;

d) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali. Il Comune si riserva altresì diritto di risolvere il presente contratto in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

In caso di risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute ad una delle due parti:

(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi e/o attività;

(ii) il prezzo reso fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione.

Al fine di quantificare tali importi, il Comune e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la risoluzione del presente contratto e la decadenza della concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 6 (sei) mesi successivi alla compilazione del verbale di cui sopra. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente contratto.

La Concessione potrà essere revocata dal Comune solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC presso la sede legale del Concessionario, indirizzo di posta elettronica del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Comune dovrà corrispondere al Concessionario:

a) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca del presente atto;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del piano di budget posto a base di gara così come modificato in sede di proposta formulata in sede di gara.

Al fine di quantificare gli importi di cui sopra, il Comune in contradditorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna entro 15 (quindi) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Comune al Concessionario di cui sopra saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 6 (sei) mesi successivi alla compilazione del verbale di cui sopra. L'efficacia della revoca della concessione, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste sopra.

Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del piano di budget posto a base di gara così come modificato in sede di gara nella proposta formulata, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dal presente contratto. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla data diricezione della dichiarazione di recesso dal presente contratto, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il prezzo reso fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

b) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e/o le attività possano essere erogati conformemente al presente contratto e alla proposta formulata in sede di gara.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui sopra sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 6 (sei) mesi successivi alla compilazione del verbale di cui sopra. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente contratto. Fermo restando quanto previsto sopra, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire la pista di ghiaccio alle medesime modalità e condizioni del contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui sopra.

Art. 18) RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune può rivalersi - mediante trattenuta - sul prezzo che il Comune dovrà dare al Concessionario, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni dedotte nella concessione di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario deve comunicare al Comune, in avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso), nonché il nominativo della persona referente "in loco" per il concessionario, delegato a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

Il Concessionario dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

ART. 20) SUBAFFIDAMENTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità le attività e i servizi dedotti nella concessione secondo gli standard di qualità previsti nel presente contratto e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione immediata dello stesso.

ART. 21) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune procederà a dichiarare la decaduta della concessione e la risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e senza che il Concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal contratto, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara o dalla normativa vigente non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando il Concessionario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- frode;
- mancata attivazione della cauzione e/o della/e copertura/e assicurativa/e prevista/e nel presente contratto;
- sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta del concessionario, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

Il Comune potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine assegnato dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

- qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme del Concessionario in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal presente contratto e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio del Comune, la prosecuzione del contratto. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento: In caso di risoluzione del contratto il Concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In caso di decadenza e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute ad una delle due parti:

- a) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi e/o attività;

- b) le tariffe ed altri introiti del concessionario fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione.

Al fine di quantificare tali importi, il Comune e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la decadenza e conseguente risoluzione del presente contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Per la prosecuzione della concessione si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente contratto.

ART. 22) MODALITA' PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto e la decadenza della concessione viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione al Concessionario a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 23) EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto e la decadenza della concessione sorge il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno al Concessionario inadempiente.

Al Concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario.

ART. 24) RECESSO E REVOCA

Qualora entro un periodo di 30 (trenta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Comune potrà recedere dal contratto di concessione.

In caso di recesso dalla concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci: 1) le tariffe e gli introiti del concessionario fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 2) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e le attività possano essere realizzati/erogati conformemente al presente contratto.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui sopra sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente contratto.

La Concessione potrà essere revocata dal Comune solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della concessione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano di budget.

Al fine di quantificare gli importi di cui sopra, il Comune, in contraddittorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Comune al Concessionario saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 25) FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente affidamento e del relativo contratto.

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi cassa ovvero recedere dal contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 26) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ACCERTAMENTI PERIODICI

Il Comune nomina il R.U.P quale Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto pertanto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi dedotti nella presente concessione e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il R.U.P. assumerà tali attività direttamente o mediante l'affidamento a propri incaricati.

Il Comune attraverso il direttore dell'esecuzione potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) che le Attività e i servizi dedotti nella concessione siano svolti e siano svolti in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nel presente contratto e/o nella proposta formulata in sede di gara; II) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e

diligentemente eseguiti; III) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare la/e polizza/e assicurativa/e di cui al precedente atto.

ART. 27) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE

Il concessionario dovrà indicare il soggetto che sarà responsabile e che interagirà con il Comune, in nome e per conto del Concessionario medesimo.

Il Responsabile del Concessionario sarà reperibile e provvederà a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 28) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della concessione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità. Fermo restando quanto previsto nell'articolo relativo al trattamento dei dati personali e privacy, il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 29) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara ed esclusivamente nei limiti necessari per il corretto svolgimento delle stesse, il Comune comunicherà al Concessionario i dati dei soggetti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 codice in materia i protezione dei dati personali. Il Concessionario si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 193/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. E' obbligo del Concessionario comunicare al Comune, tramite invio di una formale informativa, il nominativo del proprio responsabile e degli incaricati per il trattamento dei dati. Il Concessionario si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso esso sarà ritenuto dal Comune direttamente responsabile, del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale. Alla scadenza della concessione, il Concessionario, espletate la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuto in possesso nel corso del periodo di gestione. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; il Concessionario si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 30) TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con riferimento al Servizio oggetto della concessione, il Concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori del servizio.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 199/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario, il quale è, infine, tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 31) FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competenza in Tribunale di Monza.

ART. 32) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto e a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.

Per l'Amm. C.le – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

L'Operatore Economico – Sig. Marco Trebino (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Marco Trebino nella sua qualità di Titolare dell'omonima impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 (Oggetto della Concessione); art. 3 (Durata); art. 5 (Oneri e obblighi a carico del Concessionario); art. 8 (Corrispettivo e fatturazione); art. 9 (Tracciabilità dei flussi); art. 12 (Cauzione); art. 13 (Responsabilità e obblighi assicurativi); art. 16 (Controlli e penalità); art. 17 (Risoluzione, revoca e recesso); art. 20 (Subaffidamento e divieto di cessione del contratto); art. 21 (Risoluzione per inadempimento); art. 24 (Recesso e revoca); art. 30 (Trattamento dei dati); art. 31 (Foro di competenza); art. 32 (Disposizioni finali).

L'Operatore Economico – Sig. Marco Trebino (f.to in modalità elettronica)